



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:

BLOCK MAURIZIO, Presidente
ROMANO GARGARELLA GIUSEPPE, Relatore
D'ORAZIO LUIGI, Giudice

in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 402/2024 depositato il 14/05/2024

proposto da

xxxxxxx S.p.a. -

Difeso da
Marco Di Rito - DRTMRC77L20E435Q

ed elettivamente domiciliato presso avvmarcodirito@cnfpec.it

contro

Agenzia Entrate Direzione Regionale Abruzzo - Via Zara N. 10 67100 L'Aquila AQ

elettivamente domiciliato presso dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 347/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA e pubblicata il 21/11/2023

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAA0E0100001-2020 IRES-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2024 depositato il 17/12/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: si riporta

Resistente/Appellato: si riporta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di L'AQUILA, la xxxxxx spa ricorreva avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di L'AQUILA in relazione all' Ires relativa all'anno 2016.

La Corte di giustizia Provinciale, con la decisione n. 347 del 15 novembre 2023 respingeva il ricorso.

Contro detta decisione il contribuente proponeva appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

SI OSSERVA

Il ricorso si presenta accoglibile, dovendosi condividere il contenuto dell'appello proposto dal contribuente.

Infatti, deve rilevarsi come sia risultato emergere un chiaro ed evidente, ed altresì pienamente legittimo, con il passaggio dal contratto di cash pooling al deposito infruttifero di interessi, interesse di gruppo alla creazione del meccanismo sopra descritto, senza che ciò comunque creasse un nocumento all'erario.

Ricostruiamo allora la vicenda processuale e sostanziale: esisteva un contratto di cash pooling (cosiddetto contratto di tesoreria accentrata) fra la società xxxxxx (oggi xxxxxxxxxxxx spa), e la società debitrice xxxxxxxx, controllante della xxxxxxxx, la quale rivestiva la funzione di direzione e coordinamento nei confronti delle altre società del gruppo.

Si era poi proceduto alla risoluzione del contratto di cash pooling, e la riqualificazione del rapporto quale finanziamento infruttifero di interessi, con la rinuncia di xxxxxxxx alla riscossione del credito dei relativi interessi che si erano originati dal rapporto di cash pooling.

L'agenzia delle entrate aveva contestato la trasformazione della posizione debitoria creatasi con il contratto di cash pooling in finanziamento infruttifero, in quanto secondo l'ufficio vi sarebbe stato un comportamento antieconomico tenuto dalla società ricorrente ossia (la xxxxxxxx oggi xxxxxx), la quale a fronte di interessi attivi non riscossi sul credito dichiarato infruttifero nei confronti della controllante xxxxxx

avrebbe sostenuto rilevanti oneri finanziari che avrebbero altresì spostato la deducibilità degli interessi passivi.

Per cui il comportamento della società ricorrente, che aveva qualificato il credito come infruttifero avrebbe consentito alla stessa ricorrente una maggiore deducibilità di interessi passivi.

Infatti in origine in virtù del contratto di cash pooling la xxxxxxxx riceveva interessi passivi sulla liquidità trasferita sul conto corrente accentrato, mentre successivamente alla risoluzione del contratto di non venivano calcolati interessi attivi nè veniva incassato il relativo credito.

Quindi secondo l'ufficio vi sarebbe stato un illegittimo trasferimento della deducibilità fiscale degli interessi passivi dedotti a livello di gruppo, mediante l'azzeramento degli interessi passivi in capo a xxxxxx.

Per cui l'ufficio procedeva quantificare e a recuperare a tassazione gli interessi passivi che la società oggetto di verifica avrebbe indebitamente dedotto, applicando un tasso forfettario del 3.81% sugli importi dati in prestito alla società controllante xxxxxxxx, tasso corrispondente alla media aritmetica annuale dei tassi prime rate mensili vigenti nel 2016.

La sentenza di primo grado accoglieva la prospettazione dell'ufficio e rigettava il ricorso.

In realtà la prospettazione difensiva appare al contrario pienamente condivisibile: infatti la prospettazione dell'ufficio e la motivazione della sentenza di primo grado ritengono antieconomico il comportamento della società ricorrente in quanto non vi sarebbero state ragioni economiche effettive e reali che avrebbero giustificato questa scelta; per cui di conseguenza tutta la operazione aveva lo scopo di spostare la deducibilità degli interessi con un vantaggio fiscale per la società.

Al contrario deve ritenersi dare dell'esame degli atti che, come rileva la società ricorrente dei motivi d'appello, infatti la operazione finanziaria contestata aveva un senso per la società ricorrente stessa se si considera la sua finalità al livello di gruppo.

La società appellante infatti aveva rinunciato agli interessi sul credito, in particolare agli interessi non ancora maturati, vantati nei confronti della società controllante, e nel contempo ottenendo le risorse finanziarie di cui aveva bisogno e sostenendo i relativi oneri finanziario.

Ma una tale operazione aveva comportato al gruppo societario una evidente beneficio finanziario; ciò in quanto le risorse finanziarie sarebbero state ottenute dalla società appellante, che era l'unica a poterle ottenere agevolmente, con un incremento delle risorse finanziarie e della liquidità ottenute dall'intero gruppo.

E alla fin fine vi sarebbe stato un legittimo trasferimento della deducibilità fiscale degli interessi passivi dedotti a livello di gruppo.

Né al contrario potrebbe ritenersi la mancanza del requisito dell'inerenza circa il costo relativo alla voce interessi passivi derivanti dalle operazioni di finanziamento; ciò in quanto appare chiara la inerenza nel caso in esame, in cui gli interessi passivi sono sempre deducibili, in quanto non devono essere specificamente riferiti ad una particolare operazione aziendale ma sono comunque sempre afferenti alla impresa nel suo essere.

Per cui in conclusione ci si deve muovere nell'ottica della corretta considerazione di un interesse proprio dell'intero gruppo societario, in quanto dal punto di vista economico l'operazione complessiva è consistita nel riqualificare il credito da cash pooling in credito infruttifero, senza esigere l'immediato pagamento, ma nel contempo ottenendo finanziamento presso il sistema bancario per avere liquidità necessario l'intero

gruppo società per l'esercizio dell'attività d'impresa.

E in questo caso si deve rilevare che il gruppo societario è portatore di un interesse proprio, unitariamente considerato, che va oltre l'interesse della singola società.

È emerso infatti che la xxxxxx non era in grado di rimborsare il finanziamento, non avendo la relativa disponibilità finanziaria, come risulta dall'esame dei bilanci che vanno dal 2015 al 2018. E anche se in ipotesi la stessa fosse riuscita ad ottenere finanziamenti, il prezzo del sistema bancario per tale operazione sarebbe risultato molto più oneroso rispetto a quella che poteva sostenere la società xxxxxxxxxx, perché questa aveva una situazione che era di gran lunga più solida, non presentando debiti finanziari per aperture di credito in conto corrente all'anno 2015.

Allora se valutiamo la vicenda in oggetto in una ottica riguardante non la società xxxxxxxx da sola, ma muovendoci invece in un'ottica di gruppo, si deve concludere sia che la operazione economica in oggetto abbia avuto una sua giustificazione, sia che in ogni caso tenendosi presente alla fin fine il bilancio consolidato il gruppo e le poste riferite ai versamenti all'erario, non vi sia stata alcuna manovra illegittima che tendesse appunto ad un non spettante risparmio di imposta.

Da ciò segue la accoglibilità dell'appello proposto dal ricorrente.

In ordine al pagamento delle spese processuali, si rileva che le spese vanno compensate, alla luce del rilievo che ci si trova davanti ad una questione che si presenta di estrema complessità formale.

P.Q.M.

accoglie l'appello del contribuente. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio